

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a SLIEMA in 3 esemplari ad unico effetto il 24/04/2017

POLIZZA NR.	Appendici allegate	RIF.
A20170501503040062	02	ITALIAN W.B.

CONTRAENTE	MENGOZZI SPA		
Domiciliato in	VIA NICOLA SACCO N. 25 - 47122 - FORLI (FO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00722020401	02229400409

Beneficiario	ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA		
Domiciliato in	VIA PO 5, 40139 - BOLOGNA (BO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	04290860370	04290860370

Importo della garanzia	€ 367.500,00
Euro	(TRECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00)

Causale della garanzia	VEDASI TESTO DI POLIZZA ALLEGATO. SI PRECISA CHE LA PRESENTE POLIZZA HA DURATA FINO AL 24/01/2035. LA STESSA VERRA' RINNOVATA TACITAMENTE DI CINQUE ANNI IN CINQUE ANNI FINO AL RICEVIMENTO DELLO SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO SI PRECISA CHE LA DECORRENZA E LA SCADENZA INDICATI NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL CALCOLO DEL PREMIO.
------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	24/01/2017	24/01/2022
Durata dell'eventuale proroga	24/07/2022	24/07/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 Febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definitiva da AgID (<http://www.agid.gov.it>) mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file p7m

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) li beneficiano della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe-

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 – OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA – Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 – FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE – Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;

- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: *tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.*

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA – La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE – Le somme versate o giuridicamente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giuridicamente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza."

ART. 9 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 8 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 9 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Premesso

- 1) Che con DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017 che prende atto dell'efficacia della DET-AMB-2016-506, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, la "ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (in seguito denominato Ente Garantito) ha autorizzato la Mengozzi Spa , domiciliata in Via Nicola Sacco 25 - 47122 Forlì – CF/P.IVA 00722020401 (in seguito denominata Contraente), all'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitari pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì.;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dalla Determina Dirigenziale di cui al punto 1, il contraente è tenuto a presentare una garanzia di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria

Tutto ciò premesso

La sottoscritta ARGOGLOBAL SE (in seguito denominata società) CON SEDE LEGALE IN CALEDONIA TOWER, NO.1, QUI-SI-SANA SEAFRONT, SLIEMA SLM3114 / MALTA, AUTORIZZATA AD OPERARE IN LPS NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ISCRIZIONE PROT. N. 45.13.00355L IN DATA 23.10.2013, IVASS: CODICE IMPRESA 40522, ISCRITTA IN DATA 24/04/2013 ALL' ALBO IMPRESE CON N. II.01223, AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI DEL 18/09/2013, IN PERSONA DEL DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, NATO A STUTTGART (GERMANIA) IL 18.02.1951, IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati; la presente polizza ha la durata di anni 16 a partire dal 24/01/2017

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie , comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza della attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dell'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della Polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al 24/01/2033 data di scadenza dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia è valida per ulteriori due anni, e cioè fino al 24/01/2035.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplementi di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di semestrali di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito

Art. 4 – Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo

Oppure

- Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3., Detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Art. 5 Pagamento del risarcimento

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determina di ARPAE che dispone motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c. c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 - Liberazione della Garanzia – deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'ente Garantito, liberando conseguentemente la società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) Protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) Liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- c) Cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'Assicuratore per sinistro ecc) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) Soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) Revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9- Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 10- Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

APPENDICE NR.02

POLIZZA NR. A20170501503040062

Con la presente appendice n. 02 che forma parte integrante e sostanziale della suindicata polizza si precisa che la stessa deve intendersi di durata iniziale fino al 24/01/2035

Il premio lordo di Euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) indicato nel frontespizio, copre il costo della polizza solamente per un quinquennio e più precisamente dal 24/01/2017 al 24/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2022 al 24/01/2027, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2027 al 24/01/2032, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2027.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2032 al 24/01/2035, pari ad euro 8.500,00 (Euro Ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2032.

Se allo scadere di tale periodo non sia ancora pervenuto lo svincolo il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2035 al 24/01/2036 pari ad Euro 4.500,00 (Euro Quattromilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2035.

In caso di ritardato pagamento del premio il Contraente autorizza la compagnia ad applicare interessi di mora pari al tasso ufficiale di conto più 5 punti dalla scadenza del dovuto fino alla data di pagamento sull'importo dovuto.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a SLIEMA in 3 esemplari ad unico effetto il 24/04/2017

POLIZZA NR.	Appendici allegate	RIF.
A20170501503040062	02	ITALIAN W.B.

CONTRAENTE	MENGOZZI SPA		
Domiciliato in	VIA NICOLA SACCO N. 25 - 47122 - FORLI (FO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00722020401	02229400409

Beneficiario	ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA		
Domiciliato in	VIA PO 5, 40139 - BOLOGNA (BO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	04290860370	04290860370

Importo della garanzia	€ 367.500,00
Euro	(TRECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00)

Causale della garanzia	VEDASI TESTO DI POLIZZA ALLEGATO. SI PRECISA CHE LA PRESENTE POLIZZA HA DURATA FINO AL 24/01/2035. LA STESSA VERRA' RINNOVATA TACITAMENTE DI CINQUE ANNI IN CINQUE ANNI FINO AL RICEVIMENTO DELLO SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO SI PRECISA CHE LA DECORRENZA E LA SCADENZA INDICATI NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL CALCOLO DEL PREMIO.
------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	24/01/2017	24/01/2022
Durata dell'eventuale proroga	24/07/2022	24/07/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 Febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definitiva da AgID (<http://www.agid.gov.it>) mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file p7m

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) li beneficiano della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe-

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 – OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA – Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 – FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE – Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;

- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: *tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.*

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA – La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE – Le somme versate o giuridicamente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giuridicamente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza."

ART. 9 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 8 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 9 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Premesso

- 1) Che con DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017 che prende atto dell'efficacia della DET-AMB-2016-506, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, la "ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (in seguito denominato Ente Garantito) ha autorizzato la Mengozzi Spa , domiciliata in Via Nicola Sacco 25 - 47122 Forlì – CF/P.IVA 00722020401 (in seguito denominata Contraente), all'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitari pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì.;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dalla Determina Dirigenziale di cui al punto 1, il contraente è tenuto a presentare una garanzia di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria

Tutto ciò premesso

La sottoscritta ARGOGLOBAL SE (in seguito denominata società) CON SEDE LEGALE IN CALEDONIA TOWER, NO.1, QUI-SI-SANA SEAFRONT, SLIEMA SLM3114 / MALTA, AUTORIZZATA AD OPERARE IN LPS NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ISCRIZIONE PROT. N. 45.13.00355L IN DATA 23.10.2013, IVASS: CODICE IMPRESA 40522, ISCRITTA IN DATA 24/04/2013 ALL' ALBO IMPRESE CON N. II.01223, AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI DEL 18/09/2013, IN PERSONA DEL DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, NATO A STUTTGART (GERMANIA) IL 18.02.1951, IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati; la presente polizza ha la durata di anni 16 a partire dal 24/01/2017

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie , comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza della attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dell'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della Polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al 24/01/2033 data di scadenza dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia è valida per ulteriori due anni, e cioè fino al 24/01/2035.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplementi di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di semestrali di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito

Art. 4 – Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo

Oppure

- Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3,. Detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Art. 5 Pagamento del risarcimento

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determina di ARPAE che dispone motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c. c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 - Liberazione della Garanzia – deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'ente Garantito, liberando conseguentemente la società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) Protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) Liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- c) Cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'Assicuratore per sinistro ecc) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) Soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) Revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9- Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 10- Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

APPENDICE NR.02

POLIZZA NR. A20170501503040062

Con la presente appendice n. 02 che forma parte integrante e sostanziale della suindicata polizza si precisa che la stessa deve intendersi di durata iniziale fino al 24/01/2035

Il premio lordo di Euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) indicato nel frontespizio, copre il costo della polizza solamente per un quinquennio e più precisamente dal 24/01/2017 al 24/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2022 al 24/01/2027, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2027 al 24/01/2032, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2027.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2032 al 24/01/2035, pari ad euro 8.500,00 (Euro Ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2032.

Se allo scadere di tale periodo non sia ancora pervenuto lo svincolo il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2035 al 24/01/2036 pari ad Euro 4.500,00 (Euro Quattromilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2035.

In caso di ritardato pagamento del premio il Contraente autorizza la compagnia ad applicare interessi di mora pari al tasso ufficiale di conto più 5 punti dalla scadenza del dovuto fino alla data di pagamento sull'importo dovuto.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a SLIEMA in 3 esemplari ad unico effetto il 24/04/2017

POLIZZA NR.	Appendici allegate	RIF.
A20170501503040062	02	ITALIAN W.B.

CONTRAENTE	MENGOZZI SPA		
Domiciliato in	VIA NICOLA SACCO N. 25 - 47122 - FORLI (FO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00722020401	02229400409

Beneficiario	ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA		
Domiciliato in	VIA PO 5, 40139 - BOLOGNA (BO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	04290860370	04290860370

Importo della garanzia	€ 367.500,00
Euro	(TRECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00)

Causale della garanzia	VEDASI TESTO DI POLIZZA ALLEGATO. SI PRECISA CHE LA PRESENTE POLIZZA HA DURATA FINO AL 24/01/2035. LA STESSA VERRA' RINNOVATA TACITAMENTE DI CINQUE ANNI IN CINQUE ANNI FINO AL RICEVIMENTO DELLO SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO SI PRECISA CHE LA DECORRENZA E LA SCADENZA INDICATI NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL CALCOLO DEL PREMIO.
------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	24/01/2017	24/01/2022
Durata dell'eventuale proroga	24/07/2022	24/07/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	€ 8.790,34	€ 1.318,55	€ 700,00	€10.808,89	€ 1.351,11	€ 12.160,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 Febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definitiva da AgID (<http://www.agid.gov.it>) mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file p7m

ESEMPLARE PER LA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) li beneficiano della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe,-

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 – OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA – Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 – FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE – Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;

- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contra te: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA – La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempienza del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE – Le somme versate o giuridicamente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giuridicamente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza."

ART. 9 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 8 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 9 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER LA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

Premesso

- 1) Che con DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017 che prende atto dell'efficacia della DET-AMB-2016-506, ricompresa entro la Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016, la "ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (in seguito denominato Ente Garantito) ha autorizzato la Mengozzi Spa , domiciliata in Via Nicola Sacco 25 - 47122 Forlì – CF/P.IVA 00722020401 (in seguito denominata Contraente), all'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitari pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì.;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dalla Determina Dirigenziale di cui al punto 1, il contraente è tenuto a presentare una garanzia di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00);
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria

Tutto ciò premesso

La sottoscritta ARGOGLOBAL SE (in seguito denominata società) CON SEDE LEGALE IN CALEDONIA TOWER, NO.1, QUI-SI-SANA SEAFRONT, SLIEMA SLM3114 / MALTA, AUTORIZZATA AD OPERARE IN LPS NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ISCRIZIONE PROT. N. 45.13.00355L IN DATA 23.10.2013, IVASS: CODICE IMPRESA 40522, ISCRITTA IN DATA 24/04/2013 ALL' ALBO IMPRESE CON N. II.01223, AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI DEL 18/09/2013, IN PERSONA DEL DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, NATO A STUTTGART (GERMANIA) IL 18.02.1951, IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 367.500,00 (euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati; la presente polizza ha la durata di anni 16 a partire dal 24/01/2017

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'ENTE GARANTITO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere ad ARPAE a copertura delle spese necessarie , comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza della attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dell'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della Polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria fino al 24/01/2033 data di scadenza dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia è valida per ulteriori due anni, e cioè fino al 24/01/2035.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplementi di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di semestrali di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito

Art. 4 – Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- L'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo

Oppure

- Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3., Detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Art. 5 Pagamento del risarcimento

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determina di ARPAE che dispone motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c. c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 - Liberazione della Garanzia – deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'ente Garantito, liberando conseguentemente la società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) Protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) Liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- c) Cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'Assicuratore per sinistro ecc) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) Soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) Revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9- Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 10- Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

ESEMPLARE PER LA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

APPENDICE NR.02

POLIZZA NR. A20170501503040062

Con la presente appendice n. 02 che forma parte integrante e sostanziale della suindicata polizza si precisa che la stessa deve intendersi di durata iniziale fino al 24/01/2035

Il premio lordo di Euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) indicato nel frontespizio, copre il costo della polizza solamente per un quinquennio e più precisamente dal 24/01/2017 al 24/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2022 al 24/01/2027, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2022.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2027 al 24/01/2032, pari ad euro 12.160,00 (Euro Dodicimilacentosessanta/00) entro e non oltre il 23/01/2027.

Il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2032 al 24/01/2035, pari ad euro 8.500,00 (Euro Ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2032.

Se allo scadere di tale periodo non sia ancora pervenuto lo svincolo il contraente si impegna a pagare il premio per il successivo periodo dal 24/01/2035 al 24/01/2036 pari ad Euro 4.500,00 (Euro Quattromilacinquecento/00) entro e non oltre il 23/01/2035.

In caso di ritardato pagamento del premio il Contraente autorizza la compagnia ad applicare interessi di mora pari al tasso ufficiale di conto più 5 punti dalla scadenza del dovuto fino alla data di pagamento sull'importo dovuto.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

Firme apposte in presenza di

Cognome Nome

Firma

Data

ESEMPLARE PER LA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152